



Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica
00198 ROMA – Via Nizza, 11
Tel. 068542049 – Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it

DdL 1890 - Riordino e riorganizzazione del Consiglio universitario nazionale
MEMORIA PER LA 7° COMMISSIONE DEL SENATO

Ill.mo Presidente

Ill.mi Senatori

Le osservazioni che seguono sono ispirate da una esigenza di **contemperamento della autonomia universitaria, riconosciuta dalla Costituzione, ad altri principi parimenti tutelati costituzionalmente**, nello spirito democratico che informa la Repubblica in ogni sua componente.

Nell'articolo 33 Cost. – oltre al “il diritto per le università di darsi ordinamenti autonomi” – va letto un principio di tutela pubblica attraverso la previsione di “un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale”. In altri termini, l’Università e le Professioni ordinistiche sanitarie riconosciute dal Ministero della Salute, dovrebbero reciprocamente riconoscere una stretta correlazione e rinvenire nel Ddl 1890 una vera svolta modernizzatrice, aprendo il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) alla **consultazione con le rappresentanze delle professioni sanitarie regolamentate e abilitate** e della professione veterinaria nello specifico, segnatamente l’Ordine professionale, in quanto organo ente esponentiale di categoria, ente pubblico con funzioni di sussidiarietà dello Stato.

La presente memoria è stata condivisa con la Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari (**FNOVI**) e con l’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (**ANMVI**), le quali concordano con i contenuti che seguono.

1. Composizione del CUN

Si conviene che la composizione del CUN, quale organo di rappresentanza del sistema universitario, debba esprimere “una rappresentanza qualificata e adeguata a supportare efficacemente le politiche pubbliche nel settore dell’università e della ricerca”. Nondimeno, la rappresentanza del CUN dovrebbe:

- a) risultare da aree disciplinari, che incidendo direttamente sul sistema della rappresentanza accademica, siano di **effettiva e adeguata espressione della Veterinaria accademica**. Si deve invece rilevare che la classificazione di cui al DM n. 639 del 02-05-2024, collocando la Veterinaria nell’ Area 07 – Scienze Agrarie e Veterinarie- potrebbe non garantire una adeguata rappresentanza della classe di laurea magistrale a ciclo unico LM 42 che laurea un profilo *sanitario* quale appunto il “Medico” Veterinario.
- b) **riconoscere anche all’Ordine professionale funzioni consultive o di coordinamento**, al pari di altri organismi (es. ANVUR) e negli ambiti contigui a quelli del CUN- eventualmente dotando il CUN di una sezione consultiva ad hoc, assicurandone l’attivazione per materia/settore (es. la FNOVI per la professione veterinaria).

Si auspica la previsione che alle sedute del CUN possano partecipare, anche senza diritto di voto, i Presidenti o loro delegati delle Federazioni Nazionali degli Ordini Professionali- e segnatamente la FNOVI (oltre a: CRUI, CNSU, CNVR, CoDAU, CNAM e COPER) *limitatamente alle sessioni vertenti su materie contigue per competenza ed interesse per la rappresentanza ordinistica*. **Un emendamento al Ddl 1880 in tal senso è pertanto auspicabile (modifica dell’articolo 1, comma 4 della Legge 16 gennaio 2006, n. 18).**



Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica
00198 ROMA – Via Nizza, 11
Tel. 068542049 – Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it

2. Competenze del CUN

Il DdL 1890 imprime un rafforzamento del potere consultivo del Consiglio Universitario Nazionale e amplia notevolmente l'ambito consultivo assegnato al CUN (*"ogni altra materia che il Ministro dell'università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN"*). Si ritiene pertanto che debba essere **parimenti ampliato il confronto con le rappresentanze e portatori di interesse**.

Al di fuori aspetti interni al funzionamento degli Atenei, le materie che impattano su ambiti ordinamentali diversi da quello universitario, dovrebbero essere aperte a procedimenti consultivi. È certamente il caso di **tutte le materie attinenti alle professioni intellettuali regolamentate** e segnatamente le professioni il cui accesso è subordinato alla determinazione di un fabbisogno, di un numero programmato, una abilitazione di Stato e l'iscrizione al relativo Ordine professionale.

3. Nuove classi di laurea e classi affini

È questa l'occasione per ribadire al Legislatore **la più netta contrarietà alla creazione di una classe di laurea sanitaria in Infermieristica Veterinaria**.

Nel rispetto dell'abilitazione di Stato (articolo 33 Cost.) la creazione di nuove classi di laurea sanitarie che abbiano un impatto sulle professioni regolamentate, e segnatamente sulla professione veterinaria, dovrebbe essere concertata con l'Ordine professionale. Segnatamente per una professione sanitaria, quale la professione veterinaria, la sovrapposizione di competenze può realizzare o indurre a realizzare forme di esercizio abusivo della professione veterinaria (art. 348 Codice Penale). Il riferimento è anche alle **classi di laurea triennali**, di cui al Decreto del Ministro dell'Università n. 1648 del 19-12-2023, emanato all'esito di un processo consultivo con il CUN.

Analoga considerazione può valere per **le classi di laurea "affini" di cui alla riforma dell'accesso (c.d. semestre aperto o filtro)** introdotta dal Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, che riversa su percorsi di studio universitario potenzialmente erosivi della riserva garantita alla professione veterinaria dall'abilitazione di Stato.

Più in generale, si intende qui evidenziare la necessità di evitare esiti destabilizzanti per l'ordinamento veterinario e per le garanzie costituzionali che lo sostengono.

4. Fabbisogno e programmazione

Una materia certamente meritevole di consultazione – come proposto al punto 2- è la determinazione del fabbisogno di professionalità medico veterinarie, determinato annualmente dal Ministero della salute- sentita anche la FNOVI- ma non adeguatamente recepito dal MUR, in ragione di una capacità didattica limitata che può circoscrivere il numero programmato, **vanificando l'espressione del fabbisogno** e trascurando del tutto il metodo previsionale adottato con l'allegato A dell'Accordo Stato Regioni 25 maggio 2017 che ha introdotto criteri di fabbisogno non più applicabili soltanto alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, ma anche agli effettivi sbocchi del mercato occupazionale e dei settori di domanda dei servizi libero-professionali.

5. Scuole di specializzazione veterinarie post-laurea e finanziamento

Si ritiene necessario e non rinviabile un rafforzamento, anche finanziario, del sistema formativo specialistico in ambito medico veterinario, disciplinato dal DM 27 gennaio 2006. **E' urgente dare certezza di risorse e di attivazione alle scuole di specializzazione post a laurea veterinarie**, assicurando la piena attuazione della Legge di Bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, con particolare riguardo agli sbocchi nel SSN/sistema veterinario pubblico; (*"a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, agli specializzandi appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sia*



Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica
00198 ROMA – Via Nizza, 11
Tel. 068542049 – Fax 068848446
E-mail: segrenaz@sivemp.it
www.sivemp.it

corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui, da erogarsi mensilmente dalle università, a valere su fondi statali”).

6. Evoluzione qualitativa della didattica e della ricerca. Orientamento

Nella relazione illustrativa il riordino viene presentato come “un tassello di estremo rilievo per il riordino complessivo del sistema della formazione superiore e della ricerca” (...) Ciò al fine di garantire re una evoluzione qualitativa della didattica e della ricerca). Si ricorda a tal proposito che:

-l'Italia è chiamata a recepire entro il 10 aprile 2027 la **Direttiva Europea 1223/2025** che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario. Si tratta di un ammodernamento del piano di studi universitario che non dovrebbe prescindere da un passaggio consultivo esteso alle rappresentanze della professione veterinaria;

- un **ospedale veterinario didattico universitario** costituisce requisito per l'accreditamento EAEVE; nondimeno le attuali strutture risultano prive di una regolamentazione armonizzata e di quell'efficientamento strutturale, organizzativo e tecnologico funzionale a quella didattica applicata così necessaria agli studenti di medicina veterinaria.

Infine, per quanto concerne **l'orientamento agli studi universitari**, si ritiene che l'Accademia debba affrontare il nodo del mismatch tra domanda e offerta di professionalità veterinaria e assicurare- nel contesto del contingente programmato e dei posti- una adeguata informativa agli studenti riguardo a tutti i settori di sbocco professionale, stante che ad oggi un fabbisogno e una programmazione inefficaci lasciano scoperte aree di competenza veterinaria. Il tema potrebbe risultare meritevole di un percorso di riflessione, quando non di riforma, a sé stante.

Roma, 1° luglio 2026